

Legge regionale 22 aprile 1986 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Partecipazione della Regione alla costituzione dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 3

L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale (ISDEE), all' atto della sua costituzione, quale quota del patrimonio dell' Istituto, l' importo di lire 20 milioni, nonché a versare annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.

Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell' attività svolta dall' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale (ISDEE), l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto:

- a) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature;
- b) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese inerenti lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

L' ammontare dei finanziamenti suddetti viene annualmente determinato con la legge di bilancio, tenendo conto del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l' anno successivo, che a tal fine l' Istituto deve presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ciascun anno.

I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogati, in via anticipata, in unica soluzione.

È fatto obbligo all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, in riferimento a ciascuno dei finanziamenti di cui al presente articolo, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell' anno precedente.

5 bis. I finanziamenti di cui ai precedenti commi possono essere concessi, con le medesime modalità, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest una volta concluso il processo, previsto dai commi 19 e 20 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), di trasferimento, di integrazione e di coordinamento delle attività svolte dall'Istituto.

(1)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 25, L. R. 30/2007